

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il regolamento, al presente Titolo II, definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsto dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.

### **Art. 2 Definizioni. Prestazioni interessate.**

Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016, riguarda attività di programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il fondo è così calcolato:

- Lavori, forniture, servizi fino a 500.000 euro: 2%;
- Lavori, forniture, servizi oltre 500.000 e fino a 1.000.000 di euro: 1,80%;
- Lavori, forniture, servizi oltre 1.000.000 di euro: 1,6%.

La percentuale è riferita all'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire per l'80% tra il personale, come sotto indicato, e per il 20% da destinare al vincolo di spesa più sotto indicato.

L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Sono esclusi gli interventi che non comportino la predisposizione di alcun elaborato tecnico, ossia su semplice richiesta di preventivo o con determinazione di assegnazione e impegno di spesa. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente. In ogni caso la soglia minima degli

- Responsabile del procedimento: 25%
- Personale di supporto<sup>1</sup>: 10%
- Programmazione degli interventi: 10%*
  - Gruppo di lavoro programmazione degli interventi: 10%
- Verifica preventiva dei progetti: 15%*
  - progetto preliminare: 2%
  - progetto definitivo: 3%
  - progetto esecutivo: 10%
- Redazione bandi capitolati, procedure di gara, contratti: 10%*
- Direzione lavori o direzione dell'esecuzione: 20%*
  - Direttore dei lavori o dell'esecuzione: 15%
  - ufficio direzione lavori o dell'esecuzione: 5%

*Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione: 5%*

*Collaudo o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità: 5%*

Tali percentuali dovranno essere rapportate alla percentuale dell'80% spettante ai dipendenti.

Il restante 20% spetterà all'Ente, laddove consentito, e in tale caso verrà destinato come da art. 113 d. lgs. n. 50/2016.

Qualora alcune parti delle suddette prestazioni fossero affidate a professionisti esterni, le relative quote incrementano la quota del fondo e vengono ripartite tra i dipendenti interni facenti parte del gruppo di lavoro soltanto laddove il dirigente competente certifichi che l'affidamento a professionista esterno ha comportato un incremento del carico di lavoro nei confronti di tutti o alcuni dei dipendenti incaricati delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016. Qualora un dipendente svolga più prestazioni avrà diritto al cumulo degli incentivi spettanti per ciascuna prestazione.

#### **Art. 5 Criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.**

I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente/responsabile di servizio. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

---

1 Fornisce attività di supporto tecnico o amministrativo comprese le eventuali procedure espropriative necessarie per l'esecuzione dell'opera. Corte Conti Sez. Autonomie 18/2016, ivi si legge: "I collaboratori di quest'ultimo, pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all'ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite. Muovendo da questo presupposto, l'accezione di "collaboratore", ai fini della ripartizione degli incentivi, non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico od amministrativo– posseduto, ma deve necessariamente porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere. In questo senso, particolare rilevanza assume, nel caso del RUP, il provvedimento di istituzione, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 207/2010, dell'ufficio di supporto, che, in relazione alle peculiarità dell'opera da eseguire, individua le figure professionali all'uopo necessarie, al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi preventivati".

L'incentivo verrà liquidato nel modo seguente: 50% dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, la quota del 50% non liquidata dopo l'aggiudicazione definitiva, sarà ripartita in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

### **Art. 9 Copertura rischi professionali**

Ai sensi della normativa vigente, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti ove specificamente dovuta e se non già assolta diversamente, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

### **Art. 10 Efficacia**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016, avendo il regolamento valenza per la distribuzione del fondo.

### **Art. 11 Entrata in vigore – disposizioni transitorie**

I criteri alla base del regolamento sono stati illustrati in occasione della contrattazione integrativa, incontro del 22 settembre 2016.

Esso entra in vigore con l'eseguibilità della deliberazione. Costituisce espressa integrazione al regolamento uffici e servizi. Abroga ogni regolamentazione previgente.

Avendo il personale tecnico e collaboratori del Comune di Costigliole Saluzzo espletato funzioni nell'ambito della centrale unica di committenza istituita per un periodo presso il Comune (attualmente le funzioni sono svolte sempre anche da tale personale, ma nell'ambito dell'Unione), in via ricognitoria si stabilisce che per le attività prestate per tale centrale nel periodo considerato, si applica il previgente regolamento per il riparto dell'incentivo funzioni tecniche. Ove nei quadri economici delle opere di altri enti, la cui attività di progettazione, rup e collaborazione è stata svolta da personale di questo ente, non fossero state previste somme per incentivo funzioni tecniche, verrà utilizzata la somma resa disponibile da detti Comuni quale trasferimento per le funzioni della CUC, prevista dalla convenzione istitutiva della stessa.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.